

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1976

Presidenza del Vice Presidente OTTAVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Disciplina dell'ingaggio e dell'arruolamento di lavoratori da parte di raccomandati marittimi per conto di armatori stranieri » (143) (D'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri)

« Disciplina della professione di raccomandato marittimo » (148)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 148; assorbimento del disegno di legge n. 143)

PRESIDENTE Pag. 21, 22, 23 e passim
CARRI (PCI) 30, 33
FOSSA (PSI) 24, 32, 33
PITRONE (Misto) 27, 28, 33
ROSA, sottosegretario di Stato per la marina mercantile 22, 24, 26 e passim
SANTONASTASO (DC), relatore alla Commissione 22, 23, 24 e passim

La seduta ha inizio alle ore 13,15.

AVELLONE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Disciplina dell'ingaggio e dell'arruolamento di lavoratori da parte di raccomandati marittimi per conto di armatori stranieri » (143), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri;

« Disciplina della professione di raccomandato marittimo » (148)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 148; assorbimento del disegno di legge n. 143)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina della professione di

raccomandatario marittimo » e « Disciplina dell'ingaggio e dell'arruolamento di lavoratori da parte di raccomandatori marittimi per conto di armatori stranieri », d'iniziativa dei senatori Ferralasco, Fossa, Rufino e Segreto.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è stato dato mandato ad una Sottocommissione, appositamente costituita, di approfondire l'argomento. A conclusione di tali lavori la Sottocommissione propone una serie di emendamenti al disegno di legge n. 148.

Prego, pertanto, il relatore, senatore Santonastaso, di riferire in proposito alla Commissione.

SANTONASTASO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, non credo ci si debba trattenere a lungo su quanto la Sottocommissione da me presieduta propone.

Ritengo sia opportuno, quindi, anzichè dilungarci in una spiegazione preliminare di tutti gli emendamenti, esaminarli singolarmente passando direttamente all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 148, nel quale la Sottocommissione propone di assorbire il provvedimento di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 148, di cui do lettura.

Art. 1.

È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatorio marittimo.

Per l'esercizio delle attività di raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatori di cui al successivo articolo 6.

In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di

navi, nonchè gli institori di dette imprese o società.

La presente legge non si applica a coloro che svolgono attività di raccomandazione alle dipendenze di imprese armatoriali e per conto di queste, nonchè di imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi sovvenzionati per quanto attiene all'attività di raccomandazione svolta per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro della marina mercantile.

Le imprese che svolgano attività di raccomandazione per conto di altri vettori, sono tuttavia tenute a rispettare le tariffe di cui al successivo articolo 15.

La Sottocommissione propone di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatorio marittimo, ad eccezione di coloro che svolgono la predetta attività alle dipendenze di imprese armatoriali e per conto di queste.

Per l'esercizio delle attività di raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatori di cui al successivo articolo 6.

In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonchè gli institori di dette imprese o società.

Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attività di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro della marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dagli articoli 3, 4, 5 e 15 della presente legge ».

ROSA, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il penultimo comma dell'articolo proposto dalla Sottocommissione è perfetto nel merito, nel contenuto e nella ratio, ma per un motivo di maggior chiarezza, poichè si fa riferimento agli articoli 3 e 4, che parlano delle tariffe, e all'articolo

8ª COMMISSIONE

2º RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1976)

5, che contiene le sanzioni, forse sarebbe più opportuno dividere i due concetti. Pertanto, l'ultimo comma dovrebbe assumere la seguente formulazione: « Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attività di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro della marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dai successivi articoli 3 e 4, nonché delle tariffe di cui all'articolo 15 della presente legge.

Nei confronti di coloro che operano alle dipendenze delle predette imprese, si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 5, nei casi di violazione delle disposizioni ivi richiamate ».

Si tratta di un emendamento formale che tende a definire meglio la portata delle norme contenute negli articoli 3, 4, 5 e 15 del provvedimento.

SANTONASTASO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla proposta del Governo.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dalla Sottocommissione, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 2.

È raccomandatorio marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra attività per la tutela degli interessi a lui affidati.

Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza

rappresentanza, conferito dall'armatore, dal vettore, dal comandante o da chi ne abbia facoltà, nonchè con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.

È approvato.

Art. 3.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alle navi straniere se, insieme alla dichiarazione prevista dal primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, i comandanti delle navi straniere non abbiano presentato, prima della partenza, una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario della nave, attestante che questo è in possesso di una somma in valuta, fornitagli dall'armatore o dal vettore, sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte tramite il raccomandatario stesso in occasione dell'approdo della nave nel porto in cui il raccomandatario opera. Qualora alla partenza della nave il raccomandatario non sia ancora in grado di conoscere l'ammontare approssimativo dovuto dall'armatore o dal vettore straniero in forza delle obbligazioni assunte, il raccomandatario dovrà ottenere il deposito di una somma da lui stimata sufficiente.

Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del vettore dal quale ha ricevuto il mandato ovvero i nomi dei rappresentanti legali della società armatrice. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche nome e indirizzo dello stesso.

La Sottocommissione propone i seguenti emendamenti all'articolo 3:

Al primo comma sostituire le parole: « attestante che questo è in possesso » con le altre: « attestante il possesso ».

8^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1976)

Dopo le parole: « Qualora alla partenza della nave » *sopprimere le parole:* « il raccomandatario ».

Al secondo comma sopprimere le parole: « ovvero i nomi dei rappresentanti legali della società armatrice ».

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Una breve osservazione per quanto riguarda il primo di questi emendamenti. Dopo un'attenta rilettura del primo comma, mi sono reso conto che, qualora accettassimo l'emendamento proposto dalla Sottocommissione, cioè le parole « attestante il possesso » in luogo di quelle « attestante che questo è in possesso », non verrebbe ad essere definito il soggetto cui si riferisce la norma; quindi, forse lasciando invariato il testo originario riusciamo a definire meglio che il possesso della somma in valuta si riferisce al raccomandatario e non al comandante della nave. Diversamente, si potrebbe creare un equivoco.

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione.* Ritengo giusta l'osservazione del Governo, però questo aspetto penso debba essere rimandato al coordinamento.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito per quanto riguarda il primo emendamento.

Passiamo ora al secondo emendamento. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo al terzo emendamento proposto dalla Sottocommissione. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

F O S S A . Desidero fare una dichiarazione a nome del Gruppo socialista, che era intenzionato a proporre un emendamento tendente a far sì che copia del contratto di

arruolamento dei marittimi venisse trasmesso all'ispettorato dell'emigrazione. In sede di Sottocommissione abbiamo approfondito il punto e ci è parso opportuno accogliere le osservazioni venute da più parti. In sostanza, questi contratti non sono come quelli degli operai che lavorano all'estero per lunghi periodi; i marittimi lavorano, invece, per periodi di tre o quattro mesi al massimo. Proporre, pertanto, un emendamento del genere avrebbe comportato grosse difficoltà di ordine burocratico e di conseguenza rinunciamo a presentarlo.

P R E S I D E N T E . Do lettura del successivo articolo:

Art. 4.

Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per l'imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare preventivamente, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidità e la vecchiaia, presso il Fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.

Il Ministro della marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.

Inoltre il raccomandatario, prima dell'ingaggio, dovrà fornire alla Capitaneria di porto la prova che l'armatore abbia prestato una idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.

L'imbarco dei predetti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorità marittima, previo accertamento che il contratto di

arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che si discostino dagli istituti fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto null osta può essere negato anche nella ipotesi in cui l'autorità marittima abbia fondato motivo di dubitare che la nave su cui il lavoratore intende imbarcarsi non risponda ai necessari requisiti di sicurezza, di igiene e di abitabilità.

A quest'articolo la Sottocommissione propone di sopprimere la parola « non » tra le parole « imbarcarsi » e « risponda », di cui all'ultimo comma.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 5.

Il raccomandatario che violi le disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

Chiunque senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari svolge, in qualunque forma, attività diretta all'ingaggio di lavoratori per l'imbarco è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1 a 10 milioni.

Il raccomandatario che non ottemperi alle prescrizioni previste dai precedenti articoli 3 e 4 risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.

A questo articolo la Sottocommissione propone il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, senza essere iscritto nell'elen-

co dei raccomandatari, svolge, in qualunque forma, attività diretta all'ingaggio di lavoratori marittimi ».

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 5 nella formulazione proposta dalla Sottocommissione.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 6.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività di cui all'articolo 2 in una località compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima.

Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti, con decreto del Ministro della marina mercantile, ulteriori elenchi presso camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo.

Se il raccomandatario è legale rappresentante, amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco, oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa.

È approvato.

Art. 7.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente articolo 6 è costituita, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione presieduta da un magistrato scelto tra i membri di una terna indicata dal presidente della corte d'appello competente e composta da:

il direttore marittimo od un suo delegato, ovvero, nel caso di cui al secondo com-

ma dell'articolo 6, il capo del Compartimento od un suo delegato;

un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località dove ha sede la commissione;

tre rappresentanti dei raccomandatari marittimi scelti su designazione delle associazioni di categoria;

un rappresentante degli armatori scelti su designazione delle associazioni di categoria.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per le deliberazioni che interessino i raccomandatari marittimi residenti in determinati compartimenti, la commissione ha facoltà di chiamare alle sue sedute persone estranee, particolarmente esperte, senza diritto di voto.

A quest'articolo la Sottocommissione ha presentato un emendamento al primo comma, terzo capoverso, tendente a sostituire le parole « tre rappresentanti » con le altre: « due rappresentanti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Inoltre, la Sottocommissione ha presentato al primo comma un emendamento tendente a sopprimere il quarto capoverso.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Infine a quest'articolo la Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 7, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 8.

La commissione di cui al precedente articolo 7:

a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco;

b) promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiamati per l'iscrizione;

c) determina, a seconda dell'importanza della località, la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco;

d) provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le Capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le camere di commercio compresi nella circoscrizione della direzione o del Compartimento marittimo competenti;

e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;

f) provvede all'esame di cui all'articolo 9, lettera g) con l'integrazione dei membri, prevista nell'articolo 7.

Di ogni decisione della commissione sarà data comunicazione alle camere di commercio e alle autorità marittime competenti per territorio.

A quest'articolo la Sottocommissione ha presentato al primo comma un emendamento tendente a sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco. Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative, nonchè delle associazioni di categoria degli armatori; ».

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Sono perfettamente d'accordo su questa formulazione, ma forse c'è un'esigenza di chiarezza. Quando si dice: « Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali », non viene specificato quale organizzazione sinda-

cale sia competente, se quella locale, provinciale o territoriale.

SANTONASTASO, *relatore alla Commissione*. Dovrebbe trattarsi delle organizzazioni sindacali competenti per territorio. Concordo comunque con l'onorevole Sottosegretario sull'opportunità che sia precisato.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sub-emendamento presentato dall'onorevole rappresentante del Governo, tendente ad aggiungere, dopo le parole « delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative », le altre: « competenti per territorio ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Sottocommissione alla lettera *a*) del primo comma, quale risulta con il sub-emendamento testè approvato.

È approvato.

Inoltre, la Sottocommissione ha presentato alla lettera *b*) del primo comma un emendamento tendente a sostituire la parola « richiamati » con l'altra: « richiesti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Infine, la Sottocommissione ha presentato, sempre al primo comma, un emendamento tendente a sostituire la lettera *f*) con la seguente:

« *f*) provvede all'esame di cui all'articolo 9, lettera *g*), integrata, nella sua composizione, dai docenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 8, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 9.

Chiunque intenda svolgere l'attività di raccomandatorio marittimo deve presentare alla commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'elenco.

Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:

a) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;

c) risiedere nella località in cui si intende svolgere l'attività di raccomandatorio;

d) non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commina la pena della reclusione;

e) non trovarsi in stato di fallimento;

f) avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;

g) sostenere un esame orale davanti alla stessa commissione per provare la conoscenza pratica degli usuali documenti del commercio marittimo e giuridica di quanto strettamente attinente all'esercizio della professione, nonchè adeguata conoscenza della lingua inglese.

A questo articolo la Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire la lettera *g*) con la seguente:

« *g*) sostenere un esame orale davanti alla commissione di cui all'articolo 7. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all'esercizio della professione nonchè della lingua inglese ».

PITRONE. In merito alla conoscenza della lingua inglese, non è specificato se deb-

8^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1976)

ba trattarsi di una conoscenza assoluta o di una conoscenza adeguata all'attività professionale. Nel testo precedente si diceva « adeguata conoscenza », espressione che mi sembra abbastanza soddisfacente.

PRESIDENTE. L'espressione del testo legislativo è volutamente generica poi chè sarà la Commissione d'esame a valutare che tipo di conoscenza debba essere richiesto.

PITRONE. Va bene, non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 9, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 10.

L'esame di cui al precedente articolo ha luogo presso ognuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura indicate all'articolo 6.

Le materie e le modalità di esecuzione dell'esame vengono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile.

Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'articolo 7, un professore universitario (di ruolo o incaricato) di materie giuridiche nonchè un professore di lingua inglese.

A quest'articolo la Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« L'esame di cui alla lettera g) del precedente articolo 9 ha luogo presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui elenco di raccomandatari si chiede l'iscrizione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 11.

Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, versare la cauzione di cui all'articolo 8, lettera c).

Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari. La decadenza è dichiarata dalla commissione prevista dall'articolo 7.

A quest'articolo la Sottocommissione ha presentato un emendamento al primo comma tendente a sopprimere le parole « con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 11, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 12.

L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunità economica europea, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui all'articolo 9, lettera g).

All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari i soggetti di cui al primo comma dovranno versare la cauzione prevista dall'articolo 8, lettera c).

È approvato.

Art. 13.

Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'articolo 7 può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonimento scritto;
- c) censura pubblica;
- d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;
- e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione.

Nel caso di violazione delle norme sulla tutela dei lavoratori marittimi, la commissione si pronuncia dopo aver sentito i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative.

Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall'articolo 15, la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco.

La radiazione è inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo 9, lettera *d*), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Le sanzioni di cui al precedente comma, tranne quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell'albo della Camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.

A questo articolo la Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Inoltre, la Sottocommissione ha presentato all'ultimo comma di quest'articolo un emendamento formale tendente a sostituire le parole « precedente comma » con le altre: « precedente secondo comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 13, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 14.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione centrale, presieduta da un magistrato di cassazione scelto tra i membri di una terna indicata dal primo presidente della Corte di cassazione, e composta da:

un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

un funzionario dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

tre rappresentanti dei raccomandatari marittimi ed un rappresentante degli armatori designati dalle rispettive associazioni a base nazionale;

un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio.

Svolge mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

È ammesso ricorso alla commissione centrale contro le deliberazioni delle commissioni locali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 13.

Per le deliberazioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo 8 la commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata. La decisione della commissione centrale è provvedimento definitivo.

Nei casi di violazione delle norme sulla tutela dei lavoratori marittimi, la commissione si pronuncia dopo aver sentito le organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative.

A quest'articolo la Sottocommissione ha presentato al primo comma, terzo capoverso, un emendamento tendente a sopprimere le parole « ed un rappresentante degli armatori » e la parola « rispettive ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

La Sottocommissione ha poi presentato al terzo comma un emendamento tendente a sostituire le parole « mediante raccomandata con avviso di ricevimento » con le altre: « delle deliberazioni medesime ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

In ultimo, la Sottocommissione ha presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 15.

Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, le tariffe obbligatorie dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni.

Con le stesse modalità si provvede alla periodica revisione delle tariffe.

A quest'articolo la Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole « le tariffe obbligatorie » con le altre: « le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio ».

C A R R I . Sul merito dell'articolo abbiamo ampiamente discusso in sede di Sottocommissione. Il mio Gruppo è dell'avviso che, nella procedura di determinazione delle tariffe relative alle prestazioni dei raccomandatari, sia necessario sentire il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione.* Ritengo opportuna l'acquisizione del parere di un organo tecnico come il Consiglio superiore della Marina mercantile.

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* In linea di principio sono anch'io d'accordo; vorrei soltanto far rilevare che l'acquisizione del parere in questione potrebbe ritardare l'iter per l'adozione delle tariffe.

P R E S I D E N T E . L'emendamento proposto dal senatore Carri al primo comma dell'articolo 15 è quindi del seguente tenore:

Dopo le parole « a carattere nazionale » aggiungere le altre: « sentito il Consiglio superiore della marina mercantile ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il predetto emendamento.

È approvato.

8^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1976)

Metto ora ai voti l'emendamento della Sottocommissione, di cui ho dato già lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 16.

Per ciascuna delle commissioni di cui agli articoli 7 e 14 sono nominati i membri supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. I membri delle commissioni durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti aventi diritto di voto.

A quest'articolo la Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: « aventi diritto di voto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

La Sottocommissione propone inoltre di invertire la collocazione degli articoli 15 e 16.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Art. 17.

È istituito un fondo avente carattere previdenziale a favore degli iscritti all'elenco di cui all'articolo 6 e dei loro superstiti, alimentato dai contributi obbligatori versati da ciascun iscritto. Il contributo sarà determinato annualmente in relazione al fabbisogno del fondo, nonchè al numero ed all'importanza delle prestazioni fornite agli iscritti. È consentito il riscatto volontario dei periodi di anzianità maturati da ciascun iscritto.

Il Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro del tesoro, emanerà un apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione e la gestione finanziaria del fondo di cui al comma precedente.

È approvato.

Art. 18.

La cessazione dall'esercizio professionale accertata dalla commissione di cui all'articolo 7, comporta la cancellazione di ufficio dall'elenco dei raccomandatari.

Il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dall'elenco stesso. Tuttavia, quando il raccomandatario marittimo sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, la radiazione è sospesa fino al termine dell'esercizio stesso.

Si procede alla reiscrizione nell'elenco se il fallito ha concluso un concordato con il passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione civile di cui all'articolo 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento.

È approvato.

Art. 19.

Chiunque eserciti l'attività di raccomandatario marittimo — anche se per tale esercizio non è prevista una specifica abilitazione — in contravvenzione alle norme della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

È approvato.

Art. 20.

La vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo è affidata al Ministero della marina mercantile.

È approvato.

Art. 21.

Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dall'articolo 7 della presente legge graveranno sul bilancio della Ca-

mera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della località ove ha sede la commissione stessa.

All'onere per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 14, valutato in lire 1.000.000 per l'anno finanziario 1976, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per detto esercizio e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

A quest'articolo la Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire al secondo comma la parola « 1976 » con l'altra: « 1972 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 22.

Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6, i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonché gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata, ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile, da almeno un anno.

La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

F O S S A . Dopo l'articolo 22 è opportuno inserire un articolo aggiuntivo che tenda a meglio tutelare i lavoratori italiani imbarcati su navi straniere.

L'articolo dovrebbe essere così formulato:

Art. 22-bis.

« Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del registro italiano navale, è inserito il seguente articolo:

« Art. 2-bis. — La classificazione è obbligatoria per le navi straniere quando su di esse siano imbarcati lavoratori italiani ».

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Mi pare che l'oggetto principale del disegno di legge in esame riguardi la tutela dei lavoratori. Proponrei pertanto una formulazione più precisa: « L'imbarco di un cittadino italiano su nave straniera può essere consentito soltanto nel caso in cui la predetta nave sia stata classificata da uno degli istituti autorizzati ai sensi del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del registro navale italiano ».

F O S S A . Mi sembra che il decreto legislativo n. 340 prevede che la classificazione delle navi possa essere anche attuata da altri registri, non solo da quello italiano. In questo caso vogliamo rendere obbligatoria tale classificazione da parte del nostro registro navale per salvaguardare la sicurezza dei marittimi. La *Seagull* aveva ottenuto la classificazione da registri navali stranieri, i quali la concedono con facilità. La classificazione da parte del registro navale italiano garantisce meglio la sicurezza a bordo dei nostri marittimi.

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il concetto è sostanzialmente lo stesso. Non insisto perciò sulla mia proposta.

F O S S A . Vi potrebbero essere conseguenze sui livelli d'occupazione, ma accogliendo l'emendamento si tutela maggiormente la sicurezza dei nostri marittimi.

8^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1976)

SANTONASTASO, *relatore alla Commissione*. Vorrei soltanto far presente che la Sottocommissione ha concordato sull'emendamento proposto dal senatore Fossa, che riproduce un articolo del disegno di legge n. 143.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Fossa.

È approvato.

Art. 23.

È abrogata la legge 29 aprile 1940, n. 496, ed ogni disposizione contraria alle norme della presente legge.

La Sottocommissione ha presentato un emendamento formale, tendente a sostituire l'articolo 23 con il seguente:

« Sono abrogate la legge 29 aprile 1940, n. 496, ed ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

FOSSA. Avevo intenzione di proporre un articolo aggiuntivo per quanto riguarda l'imbarco di passeggeri su navi non di linea appartenenti a paesi extra comunitari. Accade, infatti, che a bordo di queste navi molte volte vengono imbarcati passeggeri che di fatto sono lavoratori marittimi. L'articolo prevedeva la stipula di una polizza di assicurazione che doveva garantire il raccomandatario. La questione è stata però esaminata dal nostro Gruppo che intende proporre un disegno di legge di carattere generale al fine di rendere obbligatoria la polizza di assicurazione per i passeggeri trasportati sulle navi straniere non di linea. Per questa ragione rinuncio a presentare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CARRI. Vorrei ribadire, a nome del Gruppo comunista, le considerazioni già svolte circa la situazione esistente soprattutto per quanto riguarda la tutela dei nostri marittimi. Occorre anche mettere in evidenza l'esigenza di procedere alla revisione del codice della navigazione che risale al 1942. Siamo inoltre consapevoli che con questo provvedimento non si risolvono purtroppo il problema delle bandiere ombra e tanto meno la questione della tutela più generale dei lavoratori marittimi. Il disegno di legge rappresenta tuttavia un avvio per la soluzione dei suddetti problemi. Pertanto, esprimiamo il nostro assenso con l'auspicio che quanto prima facciano seguito le disposizioni necessarie per il superamento di queste anomalie esistenti nel settore del trasporto marittimo.

FOSSA. Condivido l'osservazione del senatore Carri: con questo disegno di legge non si conduce a fondo una lotta nei confronti delle bandiere ombra, anche perchè è necessario al riguardo un impegno internazionale. Non credo infatti che un solo Stato sia in grado di risolvere questo fenomeno di portata mondiale.

Voterò a favore del provvedimento perchè ritengo che sia dal punto di vista sociale tra quelli più avanzati. Per quanto riguarda la disciplina dell'attività di raccomandatario, per la prima volta si superano concezioni corporative e si avvia un processo serio anche per la revisione di altri albi professionali.

Vorrei inoltre esprimere il mio apprezzamento nei confronti del relatore e dei colleghi che hanno contribuito a definire questo testo. Il provvedimento era molto urgente; vi sono state pressioni dell'opinione pubblica e manifestazioni in più parti d'Italia dopo le tragedie della *Seagull* e della *Esperanza II*.

PITRONE. Tenendo conto del successivo apporto che dovremo dare con un provvedimento più organico dal punto di vista della funzionalità e della sicurezza, dichiaro, a nome del Gruppo misto, che voterò a favore del disegno di legge.

SANTONASTASO, *relatore alla Commissione*. Vorrei esprimere, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento molto atteso dall'opinione pubblica. Intendo confermare quanto ho dichiarato nella relazione e riconoscere che con questo disegno di legge non si risolvono diversi problemi per i motivi accennati dai colleghi socialista e comunista.

Vorrei inoltre mettere in evidenza che attraverso un costruttivo confronto si è potuta raggiungere una sintesi soddisfacente con l'accordo di tutti i Gruppi, ai quali rivolgo il mio ringraziamento.

ROSA, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Vorrei dare atto al relatore e alla Commissione della risposta adeguata alla sollecitudine del Ministero, che ha riproposto il disegno di legge n. 148, decaduto con la passata legislatura.

Debbo solo ricordare che il presente provvedimento si occupa in particolare della salvaguardia dei diritti dei lavoratori marittimi, ma non risolve assolutamente quello che è il problema più grosso all'attenzione del paese, cioè il problema delle bandiere ombra, che è stato qui già trattato dal ministro Fabbri.

Per quanto riguarda il richiamo all'esigenza di una revisione del codice della navigazione, debbo dire che è stato istituito da tempo un comitato il cui lavoro è a buon punto. Informo i colleghi che nei giorni scorsi, a Genova, ho presieduto un convegno molto interessante sulle tecniche del lavoro subacqueo. Questo settore, che oggi ha

una enorme importanza non solo per il folto numero di lavoratori addetti, ma anche per il particolare lavoro che svolge nel settore della ricerca petrolifera, richiede delle garanzie non solo di ordine economico, ma anche per quanto concerne la salvaguardia della vita umana, considerato che solo quattro ospedali in tutta Italia hanno una camera di decompressione. La figura giuridica del palombaro e di coloro che lavorano a profondità marine è oggi equiparata a quella dei lavoratori del porto! Anche a questo proposito desidero informare la Commissione che il Ministero si fa carico della esigenza di risolvere questa situazione e di aumentare il numero delle camere iperbariche e delle camere di decompressione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e la Sottocommissione, che ci hanno sollevati da un lavoro indubbiamente lungo e gravoso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 148 nel suo complesso.

È approvato.

A seguito della votazione testè effettuata, è inteso che rimane assorbito il disegno di legge n. 143.

La seduta termina alle ore 14.